

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 5 del 26/02/2014 - rif.

Deliberazione n. 5 del 26/02/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 1, 2 - Codici 1.1, 2.1

L'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa; di conseguenza l'intervento, nell'ambito di questo mercato, degli enti pubblici e in particolare degli enti locali, è limitato di regola al piano autorizzatorio, avendo il legislatore nazionale, nel recepire le disposizioni comunitarie volte al superamento del monopolio pubblico sulla produzione, distribuzione e vendita dell'energia, optato per tale modello, che esclude la possibilità di regolare l'accesso al mercato mediante procedure pubblicistiche di natura concessoria. Tuttavia, ove l'ente locale intenda esternalizzare la gestione dell'impianto, dovrà seguire procedure competitive e qualificare detti interventi alla luce del Codice dei contratti pubblici.

Deliberazione n. 5 del 26/02/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 1, 2, 53, 66 - Codici 1.1, 2.1, 53.1, 66.1

Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico le regole di evidenza pubblica non possono essere eluse dalla (previa) attribuzione al soggetto privato di un diritto di superficie che, quando funzionale alla successiva realizzazione di un'opera pubblica, deve essere attribuito con le regole della concessione di lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescritte forme di pubblicità atte a dare la massima diffusione possibile all'intento dell'Amministrazione. Quando l'opera realizzata dal privato sul suolo pubblico è destinata ad entrare nel patrimonio dell'amministrazione una volta scaduto il termine previsto per il diritto di superficie, essa deve essere considerata opera pubblica, che pertanto può essere realizzata soltanto con le procedure previste dalla normativa sugli appalti o sulle concessioni di lavori.